

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

Costruzioni

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
3. RESPONSABILITA'	4
3.1 Responsabilità del Soggetto gestore del processo di certificazione e degli Organismi	4
3.2 Responsabilità del Richiedente della certificazione.....	5
4. DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO	7
5. ITER DI CERTIFICAZIONE.....	8
5.1 Descrizione generale	8
5.2 Richiesta di certificazione	10
5.3 Registrazione del progetto	12
5.4 Modalità di conteggio dei requisiti	12
5.5 Criteri di giudizio delle CHL.P e CHL.C	13
5.6 Revisione nella fase di progettazione	14
5.7 Revisione nella fase di realizzazione (cantiere)	15
5.8 Varianti in corso d'opera	17
5.9 Revisione a costruzione ultimata e Test in opera	19
5.10 Emissione del “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)”.....	21
5.11 Emissione “Certificato di conformità (RT-CE)”.....	22
5.12 Consegna attestati di certificazione	23
6. RICERTIFICAZIONI, AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI.....	24
6.1 Ri-certificazioni.....	24
6.2 Aggiornamenti e Chiarimenti	24
7. CONDIZIONI D'USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	26
8. SEGRETO PROFESSIONALE	26
9. COSTI	26
10. APPELLO	27
11. FORO COMPETENTE	27

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive le regole e le responsabilità relative all'iter di Certificazione del singolo edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno progettato e costruito, in ambito volontario, secondo i requisiti e le metodologie specificate nei Regolamenti Tecnici ARCA applicabili indicati nel paragrafo 4 del presente documento. Alla procedura di seguito riportata devono attenersi il Richiedente della certificazione, i professionisti da lui incaricati (come il Referente della certificazione), il personale degli Organismi di Certificazione e di Prova (denominati Organismi) designato ad eseguire le attività di verifica e Certificazione, nella gestione dei contratti di Certificazione ed il Soggetto gestore del processo di certificazione.

Il Richiedente della certificazione che opera in accordo al presente Regolamento di Certificazione riceve, alla positiva conclusione dell'iter di Certificazione, un "*Certificato di conformità (RT-CE)*" ed un rapporto relativo al singolo edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione ed ha il diritto di apporvi la "*Targa*" rilasciata dal Soggetto gestore del processo di certificazione, nel rispetto della presente e di tutte le altre procedure applicabili richiamate.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si fa riferimento alla terminologia applicabile definita nei Regolamenti Tecnici ARCA, di cui si riporta un estratto.

- **Ampliamento in legno:** costruzione in legno chiusa che genera un nuovo volume a se stante e che è possibile mettere in pressione ai fini del Blower door test, eseguita mediante opere strutturalmente connesse all'edificio (nuova costruzione o esistente) non sopra all'ultimo piano. Tale costruzione aggiuntiva può aumentare la cubatura complessiva dell'edificio o meno. Nella costruzione in legno è fatto divieto realizzare partizioni verticali interne ed esterne con sistemi non a secco.
- **Certificato di conformità:** attestazione scritta, da parte del Soggetto gestore del processo di certificazione, del soddisfacimento dei requisiti indicati nel Regolamento Tecnico ARCA applicabile dall'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto della certificazione.
- **Destinazione d'uso:** così come risulta individuata dall'articolo 3 del DPR n. 412 del 26/08/1993.
- **Edificio esistente:** edificio che non abbia, alla data di avvio della pratica di Certificazione, le caratteristiche di "*Nuova Costruzione*" come definita nel presente Regolamento¹.
- **Edificio in legno:** edificio in cui le funzioni statiche, delle parti fuori terra, vengono assolte in maniera determinante da materiali e prodotti per uso strutturale a base di legno, sia per gli elementi orizzontali, che verticali. Nella costruzione in legno è fatto divieto realizzare partizioni verticali interne ed esterne con sistemi non a secco².
- **Nuova costruzione:** edificio che alla data di avvio della pratica di Certificazione non abbia ancora terminato la progettazione esecutiva e non abbia dato avvio ai lavori della parte lignea e a cui si applicano tutti i punti pertinenti per le nuove costruzioni del DM 14/01/2008.
- **Rapporto Finale di Verifica:** registrazione dettagliata delle performance finali ottenute dall'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, e rilevate dall'Organismo di Certificazione (OdC), con il supporto dell'Organismo/i di Prova (OdP) per le specifiche indicate nel Regolamento Tecnico ARCA applicabile ad eccezione delle specifiche IF.1 e IF.3. Lo stesso è definito "positivo" in quanto eventuali gestioni di non conformità, eliminate nel corso del processo, non sono trattate nel rapporto, dove vi sono solo le performance finali ottenute dall'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
- **Referente della certificazione:** persona fisica incaricato dal Richiedente della certificazione di seguire per suo nome e conto le attività inerenti il processo di Certificazione ARCA. È il riferimento per gli Organismi nelle attività di revisione, audit e Test in opera.

¹ Ad esempio struttura completamente realizzata a cui si applicano le prescrizioni del §8 del DM 14/01/2008.

² La verifica di corrispondenza della costruzione oggetto di domanda di Certificazione alla definizione qui indicata è sancita in modo vincolante e non appellabile dal Soggetto gestore del processo di certificazione.

- **Richiedente della certificazione:** ogni persona fisica o giuridica che ha presentato richiesta scritta di valutazione di uno o più edifici in legno in base a quanto definito sul Regolamento Tecnico ed allo Schema di Certificazione ARCA. Nel processo di certificazione esso è da ritenersi l'unico responsabile, in solido per le parti di loro competenza con: impresa costruttrice, appaltatori, subappaltatori, proprietario, progettisti e fornitori; per la presentazione dei documenti richiesti e le relative autorizzazioni, al fine di ottenere la certificazione ARCA.
- **Sopraelevazione³ in legno:** costruzione in legno chiusa che genera un nuovo volume a se stante e che è possibile mettere in pressione ai fini del Blower door test, eseguita sopra all'ultimo piano dell'edificio (nuova costruzione o esistente) e ad esso strutturalmente connessa⁴. Tale costruzione aggiuntiva può aumentare l'altezza e/o la cubatura complessiva dell'edificio o meno. Nella costruzione in legno è fatto divieto realizzare partizioni verticali interne ed esterne con sistemi non a secco.
- **“Targa” ARCA:** targa da apporre sul singolo edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione rilasciata dal Soggetto gestore del processo di certificazione al Richiedente della certificazione che ha concluso positivamente l'iter di verifica oggetto del presente Regolamento di Certificazione. Tale targa attesta l'avvenuto ottenimento del “*Certificato di Conformità (RT-CE)*” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Tecnico ARCA applicabile.

Si definisce inoltre:

- **Modifiche:** nel presente documento si intendono modifiche (es: nelle varianti) quelle modifiche tali da mutare requisiti, già verificati, rispetto a quelli indicati nei Regolamenti Tecnici ARCA applicabili e nei documenti indicati nel paragrafo 4 del presente Regolamento di Certificazione. Nel caso non vi sia una concorde interpretazione sulle modifiche, il giudizio espresso in merito del Soggetto gestore del processo di certificazione, sentito Trentino Sviluppo/ARCA, sarà insindacabile.
- **Superficie utile:** superficie netta calpestabile riscaldata di un edificio (Allegato A del d.lgs. 192/05 e ss.mm.), intervento di sopraelevazione o ampliamento relativi alla sola parte di costruzione in legno oggetto di certificazione (in m²).
- **Titolare del marchio ARCA:** Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Via Fortunato Zeni, 8 a Rovereto (TN). ARCA Case Legno S.r.l. è la società controllata da Trentino Sviluppo S.p.A. che organizza e gestisce tutte le attività inerenti lo sviluppo e la promozione di ARCA.
- **Volumentria:** Volume degli ambienti climatizzati delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano (Allegato E del d.lgs. 192/05 e ss.mm.) e relativi alla sola parte di costruzione in legno oggetto di certificazione (in m³).

3. RESPONSABILITA'

3.1 Responsabilità del Soggetto gestore del processo di certificazione e degli Organismi

Il Soggetto gestore del processo di certificazione concede libero accesso ai propri servizi al Richiedente della certificazione, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione affida agli Organismi da lui designati su criteri di competenza, imparzialità, indipendenza, il processo di ispezione e verifica relativo al rispetto del Regolamento Tecnico ARCA applicabile e basato sulla revisione nella fase di progettazione, nella fase di

³ Art. 1127 del c.c.: Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

⁴ Ovvero trasferisce alle strutture fuori terra forze orizzontali e/o verticali.

realizzazione e nella fase a costruzione ultimata di edifici, interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno.

Gli Organismi di Certificazione e di Prova, di seguito OdC e OdP, dovranno essere soggetti terzi rispetto all'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno esaminato e non essere coinvolti in alcun modo nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento stesso.

Gli OdC e OdP opereranno, in maniera assolutamente autonoma ed indipendente, per ogni edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno da certificare per il rilascio, a seguito di chiusura positiva dell'iter, dei documenti elencati nel paragrafo 5.12 del presente Regolamento di Certificazione, per quanto di loro pertinenza.

Gli OdC sono i referenti del processo di ispezione e verifica e si coordineranno con gli OdP per le attività necessarie e richieste al fine del corretto svolgimento dell'iter di Certificazione.

Gli OdC e gli OdP rilasceranno i rispettivi rapporti in maniera autonoma rispetto all'incarico ricevuto, in accordo al presente Regolamento di Certificazione.

Le decisioni degli Organismi sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive. Tali evidenze sono raccolte attraverso un campionamento significativo, in grado di offrire un elevato grado di fiducia sulla conformità ai requisiti, e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti. Le modalità di raccolta e verifica delle evidenze per la Certificazione ARCA sono dettagliate nei paragrafi 5.6, 5.7 e 5.9 del presente Regolamento di Certificazione.

Lo spirito del controllo non è quello della ricerca della perfezione e gli Organismi non si devono in nessun caso sostituire al progettista e/o al direttore dei lavori e/o all'impresa.

Gli Organismi riconoscono l'importanza dell'imparzialità nella Certificazione ARCA; per questo motivo svolgono le proprie attività secondo specifiche procedure documentate che garantiscano obiettività ed evitino conflitti d'interesse.

3.2 Responsabilità del Richiedente della certificazione

Al fine di poter ottenere la Certificazione, il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i prerequisiti del Regolamento Tecnico ARCA applicabile e di un set di crediti per ottenere il livello di Certificazione desiderato (per dettagli si rimanda al paragrafo 5.4 del presente Regolamento di Certificazione), nonché le prescrizioni del presente Regolamento di Certificazione e di quelli in esso richiamati (si veda il paragrafo 4 del presente Regolamento di Certificazione), **rispettando contestualmente i minimi di legge applicabili.**

Si suggerisce di intraprendere l'iter certificativo anche prima dei limiti minimi appresso indicati, al fine di garantire un più efficiente svolgimento del processo.

Il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, dovrà fornire, al Soggetto gestore del processo di certificazione all'atto dell'avvio dell'iter di Certificazione, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
- File (formato digitale) riportanti le sezioni, le piante ed i prospetti dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto della Certificazione.
- File (formato digitale) riportanti le stratigrafie delle pareti e dei solai (dati necessari per il corretto campionamento degli elementi da testare).
- Cronoprogramma lavori.

Il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, dovrà fornire inoltre, al Soggetto gestore del processo di certificazione, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'avvio dei test, i seguenti documenti:

- File (formato digitale) riportanti le sezioni, le piante ed i prospetti dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto della Certificazione, se modificati rispetto a quelli inizialmente consegnati, o confermare che nulla è variato.

- File (formato digitale) riportanti le stratigrafie delle pareti e dei solai (dati necessari per il corretto campionamento degli elementi da testare), se modificati rispetto a quelli inizialmente consegnati, o confermare che nulla è variato.
- Scheda tecnica dei materiali impiegati.

Nel caso in cui si attestino **modifiche** rispetto a quanto pattuito all'avvio dell'iter di Certificazione e le suddette modifiche comportino variazioni del programma dei Test in opera, il Soggetto gestore del processo di certificazione le comunicherà al Richiedente della certificazione, con i relativi eventuali sovra-costi. In caso di mancata accettazione dell'integrazione dei costi da parte del Richiedente della certificazione, il processo di certificazione si interromperà con esito negativo.

Al fine di sottoporre alla valutazione di conformità il rispetto dei requisiti da soddisfare definiti nei Regolamenti Tecnici ARCA e nelle relative Check-list ARCA e mantenere una tracciabilità documentata di tutto il materiale grafico, fotografico e documentale funzionale ai vari step di revisione, si obbliga il Richiedente della certificazione a presentare il suddetto materiale in formato cartaceo e/o digitale all'Organismo quando richiesto. Al punto 4.2 dei Regolamenti Tecnici ARCA è descritta la modalità di archiviazione del materiale fotografico che il Richiedente, o Referente della certificazione da lui nominato, dovrà presentare per ogni iter di Certificazione ARCA avviato.

L'emissione del "*Certificato di conformità (RT-CE)*" non assolve in alcun caso la responsabilità e/o obblighi derivanti per legge per quanto concerne le attività di progettazione, approvvigionamento di materie prime e realizzazione degli edifici, interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno e dei materiali e prodotti componenti, che sono e rimangono in capo al Richiedente della certificazione e/o dei soggetti incaricati per le parti di loro competenza.

Si specifica che il Richiedente della certificazione dovrà essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi richiesti dalla legge per edificare, anche attraverso i soggetti incaricati (progettisti, costruttori, ecc.), fornendo preventivamente i riferimenti e mostrandone copia ove richiesto. Il Richiedente della certificazione, anche e soprattutto attraverso i preposti incaricati (progettisti, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, appaltatori), dovrà altresì aver espletato tutti gli adempimenti richiesti per legge in materia di sicurezza e garantire l'accesso sicuro al cantiere da parte degli OdC e OdP incaricati di eseguire il processo di ispezione e verifica dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.

In caso contrario le attività di verifica non potranno aver luogo e dovranno essere ripetute con oneri ad esclusivo carico del Richiedente della certificazione.

Il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, dovrà presentare entro 3 gg lavorativi dalla data di avvenuta comunicazione, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione del Responsabile del Gruppo di verifica Ispettivo (RGVI) e/o dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) dell'OdC.

Il Richiedente, o il Referente della Certificazione da lui nominato, dovrà infine fornire al Soggetto gestore del processo di certificazione, **a seguito della positiva chiusura di tutte le attività degli Organismi**, copia dei seguenti documenti in formato cartaceo e digitale, qualora non già presentati come evidenze nel corso dell'iter di Certificazione:

- Certificato di agibilità dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
- Progetto antincendio e Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), o Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ove dovuti (anche a seguito di eventuali interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno).
- Certificazioni Aggiuntive dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, se si persegue la specifica IF.3.

Ulteriori documenti possono essere richiesti dai soggetti preposti al fine di raccogliere le evidenze necessarie.

4. DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento di Certificazione fornisce le regole e le modalità per la Certificazione degli edifici, interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno secondo lo schema ARCA valutandoli in accordo ai requisiti definiti nei seguenti documenti, aggiornati alla data di registrazione del progetto come definito al paragrafo 5.3 del presente Regolamento di Certificazione:


- *“Regolamento Tecnico ARCA Nuove Costruzioni”⁵ (RT-NC)”*
- *“Regolamento Tecnico ARCA Sopraelevazioni ed Ampliamenti”⁵ (RT-SA)”*
- *“Regolamento di Certificazione (RC)”*
- *“Check-list di gestione dei requisiti (CHL.G)”*
- *“Check-list di Revisione nella fase di Progettazione (CHL.P)”*
- *“Check-list di Revisione nella fase di Realizzazione (CHL.C)”*

⁵ Sul sito www.arcacert.com sono liberamente scaricabili i chiarimenti ai Regolamenti Tecnici ARCA. Gli stessi devono essere considerati e valutati dal Richiedente o Referente della Certificazione, in quanto sono considerati parte integrante dei Regolamenti Tecnici ARCA.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE


5.1 Descrizione generale

Di seguito si riporta lo schema dell'iter di Certificazione:



Nell'iter di Certificazione ARCA vi sono 3 fasi. Le stesse sono indicate nella "Tabella Punteggio" e "Documenti da Produrre" di ciascuna specifica del Regolamento Tecnico ARCA applicabile, esse stanno ad indicare il momento in cui vengono raccolte le evidenze o eseguiti gli eventuali Test in opera previsti per soddisfare i requisiti. Per ogni requisito indicato in ciascuna specifica è necessario presentare evidenze in almeno una fase, le fasi possono essere Progettazione (P), Realizzazione/costruzione (C) o ultimata (U):


1. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA per la fase di progettazione, considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le "Richieste in fase di progettazione" di ogni specifica e le relative evidenze da presentare, elencate ne "Documentazione da produrre" per la fase interessata).



2. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA per la fase di realizzazione, considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le "Richieste in fase di realizzazione" di ogni specifica e le relative evidenze da presentare, elencate ne "Documentazione da produrre" per la fase interessata).



3. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA a costruzione ultimata, considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le "Richieste a costruzione ultimata" di ogni specifica e le relative evidenze da presentare, elencate ne "Documentazione da produrre" per la fase interessata). Eventuali Test in opera verranno eseguiti durante questa fase.



5.2 Richiesta di certificazione

Il Richiedente della certificazione, tramite la compilazione della *“Domanda di Certificazione (RC-MO.1)”*, liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com, dichiara, sotto la propria responsabilità, di sottostare alle specifiche e requisiti dei documenti indicati nel paragrafo 4 del presente Regolamento di Certificazione. Tale modulo riporta una serie di elementi atti alla definizione del contratto di certificazione, sulla base del quale vengono stabiliti gli onorari relativi. Deve essere presentata una domanda di certificazione per ogni singolo edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno che si intende certificare, anche se facente parte di uno stesso lotto o concessione edilizia.

La richiesta di Certificazione deve essere presentata, di norma, almeno 50 giorni lavorativi prima della data d’inizio lavori della parte lignea, eventuali eccezioni potranno essere valutate. È auspicabile, al fine di massimizzare i benefici della progettazione integrata e minimizzare i costi e rischi della riprogettazione, che il processo d’integrazione dei requisiti ARCA avvenga già in fase di progettazione preliminare dell’edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione provvede a verificare la possibilità di effettuare l’attività di certificazione in oggetto mediante apposito riesame della *“Domanda di Certificazione (RC-MO.1)”*. Il riesame consiste nella valutazione dei documenti presentati secondo i seguenti criteri:

- Applicazione dello scopo e campo di applicazione del *“Regolamento Tecnico ARCA Nuove costruzioni (RT-NC)”* o *“Regolamento Tecnico ARCA Sopraelevazioni ed ampliamenti (RT-SA)”*, in vigore, oggetto di richiesta di certificazione (si rimanda alla definizione di edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno al paragrafo 2 del presente Regolamento di Certificazione).
- Completezza ed esaustività dei documenti forniti al fine di formulare il preventivo.

In caso di riesame positivo il Soggetto gestore del processo di certificazione inoltra al Richiedente della certificazione il relativo *“Contratto di Certificazione (RC-MO.3)”*, riportante i costi necessari per la revisione nella fase di progettazione, per la revisione nella fase di realizzazione (cantiere) e per la revisione nella fase a costruzione ultimata, Test in opera compresi.

A seguito dell’accettazione del *“Contratto di Certificazione (RC-MO.3)”*, il Soggetto gestore del processo di certificazione invia al Richiedente della certificazione i seguenti documenti:

- *“Check-list di gestione dei requisiti (CHL.G)”*
- *“Check-list di revisione nella fase di progettazione (CHL.P)”*
- *“Check-list di revisione nella fase di realizzazione (CHL.C)”*
- *“Avvio iter di certificazione (RC-MO.5)”*

A seguito dell’accettazione del *“Contratto di Certificazione (RC-MO.3)”*, da parte del Richiedente della certificazione, verrà inoltre fornito, dal Soggetto gestore del processo di certificazione, un codice identificativo di Certificazione dell’edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno in fase di Certificazione contenuto nel *“Avvio iter di certificazione (RC-MO.5)”*, che verrà utilizzato per identificare il progetto ed il cantiere dell’edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione.

Per le sole richieste di certificazioni secondo il Regolamento Tecnico ARCA Sopraelevazioni ed Ampliamenti, revisione 2.00, attivate successive al 28.02.2015, e nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo di parti dell’unità immobiliare esistente, è facoltà del Richiedente richiedere formalmente, nel *“Contratto di Certificazione (RC-MO.3)”*, quali requisiti delle seguenti specifiche considererà con il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea e da quella esistente o nuova con struttura non lignea:

- PT.3 - Efficienza energetica dell’intervento
- PT.5 - Permeabilità all’aria dell’intervento
- GE.3 - Corretta installazione del cappotto
- GE.5 - Piano di manutenzione dell’intervento
- IF.2 - Salubrità e LCA

- IF.3 - Certificazioni aggiuntive

È comunque facoltà del Richiedente richiedere che vengano considerate le prestazioni della sola parte nuova lignea.

Il “Regolamento d’uso e disciplinare tecnico del marchio” è liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.

Tale codice è visibile e consultabile nel sito www.arcacert.com e potrà essere utilizzato dal Richiedente della certificazione solo se associato allo specifico cantiere, con il logo contenente il codice inviato dal Soggetto gestore del processo di certificazione, di cui si riporta sotto un esempio, e secondo le regole applicabili.



EDIFICIO IN FASE
DI CERTIFICAZIONE

N° ARCA_

La quotazione è basata sul tariffario disponibile nel sito www.arcacert.com e comprende:

- Esame della documentazione del Richiedente della certificazione (Progetto, Documenti Tecnici, ecc.).
- Esame della corrispondenza dei documenti tecnici allo schema di Certificazione.
- Revisione nella fase di progettazione.
- Revisione nella fase di realizzazione (cantiere).
- Test in opera richiesti (Blower door test ed acustici).
- Spese amministrative.
- Emissione dei certificati e rapporti.
- Spese missione ispettori.
- Emissione “Targa” edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.

In occasione di ognuna delle attività di revisione o Test in opera sopra citate può essere richiesta la partecipazione di osservatori (ad es. ispettori in addestramento, personale ARCA, ecc.). La presenza di detti osservatori deve essere preventivamente comunicata dagli Organismi ed accettata dal Richiedente della certificazione. L’eventuale mancata accettazione della presenza di osservatori comporta l’interruzione del processo di Certificazione.

5.3 Registrazione del progetto

La registrazione di un progetto avviene attraverso l'assegnazione di un codice identificativo di Certificazione, descritto nel paragrafo 5.2 del presente documento, da parte del Soggetto gestore del processo di certificazione, a seguito della sottoscrizione del contratto da parte del Richiedente della certificazione.

La registrazione rimane valida fino a 5 anni⁶ dall'uscita della revisione successiva del Regolamento Tecnico applicabile, indicata nel contratto in essere tra le parti. Passato tale periodo è necessario che il progetto sia certificato conformemente alla revisione del Regolamento Tecnico ARCA applicabile in vigore al momento della scadenza dei 5 anni, si specifica che gli eventuali costi aggiuntivi associati saranno a carico del Richiedente della certificazione.

Un progetto può essere **preregistrato** se esiste una valutazione preliminare del progetto da parte:

- Del Soggetto gestore del processo di certificazione, nel qual caso fa fede la data di avvio della valutazione preliminare del progetto. A tal fine è stato predisposto un apposito documento: *“Richiesta valutazione preliminare (RC-MO.8)”*.
- Di un Progettista ARCA o Tecnico corso base ARCA, nel qual caso fa fede la data di comunicazione attraverso *“Comunicazione valutazione preliminare (RC-MO.11)”* al Soggetto gestore del processo di certificazione.

La preregistrazione rimane valida fino a 2 anni⁷ dall'uscita della revisione successiva del Regolamento Tecnico applicabile, indicata nel contratto in essere tra le parti.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione, in accordo con Trentino Sviluppo/ARCA, potrà valutare puntualmente eventuali eccezioni a proprio insindacabile giudizio.

5.4 Modalità di conteggio dei requisiti

La Certificazione degli edifici, interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno ARCA si compone di prerequisiti, obbligatori, e di un sistema di crediti che il Richiedente della certificazione intende perseguire e che permette di posizionare l'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento di legno su quattro livelli crescenti di Certificazione: Green, Silver, Gold e Platinum.

La *“Check-list di gestione dei requisiti (CHL.G)”*, di seguito *“CHL.G”*, viene utilizzata per:

- Determinare quale sia il punteggio obiettivo dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, in funzione delle scelte progettuali all'avvio dell'iter di certificazione ARCA.
- Monitorare a seguito di ogni audit, o altro momento, quale sia il punteggio dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno rispetto allo standard ARCA.

La *“CHL.G”*, viene fornita dal Soggetto gestore del processo di certificazione al Richiedente della certificazione alla registrazione del progetto.

Sul sito www.arcacert.com è liberamente scaricabile l'*“Allegato A: prospetto riassuntivo dei requisiti ARCA”*, che può essere utilizzato quale check-list obiettivo per la Certificazione ARCA e/o per valutare la possibilità di certificare ARCA, con il relativo livello, progetti di costruzioni in legno.

Inizialmente al Richiedente della certificazione è richiesto di compilare la *“CHL.G”* esplicitando i punteggi obiettivo che intende perseguire, in funzione dei requisiti del Regolamento Tecnico ARCA applicabile.

La *“CHL.G”* viene successivamente compilata ed implementata, ai fini della Certificazione, dall'OdC incaricato per le specifiche di propria competenza, ed integrata per l'invio, nelle modalità indicate nel paragrafo 5.12 del presente Regolamento di Certificazione, dal Soggetto gestore del processo di certificazione per le specifiche IF.1 “Soluzioni innovative” e IF.3 “Certificazioni aggiuntive”.

A seguito delle fasi indicate nei paragrafi 5.6, 5.7 e 5.9 del presente Regolamento di Certificazione verrà riesaminato, dall'OdC, lo stato del punteggio dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione ARCA in funzione dei requisiti soddisfatti, aggiornando la *“CHL.G”*.

⁶ Entro i 5 anni devono essere concluse tutte le attività di prova e di verifica.

⁷ Entro i 2 anni deve essere registrato il progetto.

5.5 Criteri di giudizio delle CHL.P e CHL.C

Le check list di Certificazione hanno lo scopo di verificare in maniera chiara e trasparente la conformità delle evidenze presentate ai requisiti indicati nelle specifiche del Regolamento Tecnico ARCA applicabile, e sono:

- “Check-list di revisione nella fase di progettazione (CHL.P)”
- “Check-list di revisione nella fase di realizzazione (CHL.C)”

Entrambe sono suddivise in specifiche, le quali a loro volta riportano per ogni requisito (prerequisito o credito):

- **VOCE DA VERIFICARE**, ulteriormente suddivisa nelle seguenti colonne:
 - **N°**: sta ad indicare il numero progressivo dei quesiti di ogni requisito.
 - **QUESITO**: è indicato il quesito o i quesiti da soddisfare per dimostrare la conformità a ciascun requisito del Regolamento Tecnico ARCA applicabile.
- **RISCONTRI**, ulteriormente suddivisa nelle seguenti colonne:
 - **C** (conforme): quando selezionato sta ad indicare che il quesito è soddisfatto. Un giudizio conforme può essere accompagnato da spunti di miglioramento (SDM), che sono osservazioni finalizzate ad indicare al Richiedente della certificazione una migliore aderenza ai principi del Regolamento Tecnico ARCA applicabile, e che come tali, non richiedono alcuna necessità di gestione da parte del Richiedente della certificazione.
 - **NCE** (non conformità essenziale): quando selezionato, sta ad indicare che il quesito non è soddisfatto (non conforme). L’entità della non conformità riscontrata è tale da richiederne con urgenza la gestione/risoluzione da parte del Richiedente della certificazione, nei tempi e modi indicati nel rapporto emesso dall’OdC incaricato, tipicamente 10 giorni lavorativi sia per i prerequisiti che per i crediti. In caso di mancata gestione, per i prerequisiti vi è la conferma d’ufficio del giudizio e l’interruzione dell’iter di Certificazione, per i crediti vi è la conferma d’ufficio del giudizio e la perdita del conseguente punteggio associato.
 - **NC** (non conformità): quando selezionato, sta ad indicare che il quesito non è soddisfatto (non conforme). L’entità della non conformità riscontrata è tale da richiederne la gestione/risoluzione da parte del Richiedente della certificazione, nei tempi e modi indicati nel rapporto emesso dall’OdC incaricato, tipicamente 20 giorni lavorativi sia per i prerequisiti che per i crediti. In caso di mancata gestione, per i prerequisiti vi è la valutazione di declassamento a giudizio conforme con SDM o aggravio a NCE e conseguenti tempi di gestione, per i crediti vi è la valutazione di declassamento a giudizio conforme con SDM o aggravio a NCE e conseguenti tempi di gestione.
 - **NA** (non applicabile): quando selezionato, sta ad indicare che il quesito non è applicabile alla specifica costruzione in esame.
 - **EVIDENZE ANALIZZATE**: è riportato il riferimento dell’evidenza (es: nome documento, revisione, pagine o paragrafi di riferimento) sulla cui base è stato formulato il giudizio.
 - **NOTE**: è riportata una breve ma specifica motivazione del giudizio attribuito. In caso di non conformità devono essere chiaramente indicate le modalità di presentazione delle evidenze al fine di risolvere la non conformità rilevata.
 - **LUOGO E DATA**: è riportato il luogo e la data di attribuzione del giudizio.
 - **SIGLA DELL’ISPETTORE**: è riportata la sigla dell’ispettore dell’OdC incaricato.

5.6 Revisione nella fase di progettazione

La revisione della fase di progettazione avviene attraverso l'utilizzo della "*Check-list di revisione nella fase di progettazione (CHL.P)*", di seguito "*CHL.P*", consegnata al Richiedente della certificazione dal Soggetto gestore del processo di certificazione all'avvio dell'iter di certificazione ARCA.

Le operazioni di revisione inizieranno a partire dalla data in cui il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, richiederà al Soggetto gestore del processo di certificazione di volersi sottoporre alla revisione. Tale comunicazione dovrà realizzarsi, di norma, almeno 40 gg lavorativi prima della data di inizio lavori della parte lignea. Unitamente a questa comunicazione il Richiedente, o il Referente della certificazione da lui nominato, fornirà al Soggetto gestore del processo di certificazione tutte le evidenze documentali (in formato file .pdf, .doc, .xls, .dwg) per consentire il giudizio dei prerequisiti e dei crediti scelti rispetto a quanto richiesto nella "*CHL.P*".

Sulla base di tale documentazione il Soggetto gestore del processo di certificazione, esegue una **revisione preliminare di progettazione**, che consisterà:

- nella verifica della completezza e congruità della documentazione trasmessa dal Richiedente, o dal Referente della certificazione da lui nominato.
- nella compilazione della "*CHL.P*" in tutte le sue parti, come indicato nel paragrafo 5.5 del presente Regolamento di Certificazione.

Le attività previste per tale revisione possono essere effettuate presso la sede del Soggetto gestore del processo di certificazione o presso la sede del Richiedente della certificazione o altri soggetti da lui indicati (es: progettista).

Il Soggetto gestore del processo di certificazione potrà richiedere al Richiedente, o Referente della certificazione da lui nominato, chiarimenti alla documentazione presentata o integrazioni alla stessa, al fine di poter acquisire tutte le evidenze per la formulazione del giudizio rispetto ai contenuti della "*CHL.P*".

Il Richiedente, o Referente della certificazione da lui nominato, entro 10 gg lavorativi dalla precedente comunicazione del Soggetto gestore del processo di certificazione dovrà fornire la documentazione richiesta, pena l'interruzione dell'iter di Certificazione con esito negativo o eventuali costi aggiuntivi. In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione provvederà ad inviare apposita comunicazione al Richiedente o Referente della certificazione.

A seguito dell'invio da parte del Soggetto gestore del processo di certificazione, almeno 15 gg lavorativi prima della data di inizio lavori della parte lignea, della documentazione e della CHL.P all'OdC, lo stesso effettuerà, sulla base della documentazione fornita, la **revisione finale di progettazione** costituita da una validazione della revisione preliminare effettuata dal Soggetto gestore del processo di certificazione. Le attività previste per tale revisione sono effettuate presso la sede dell'OdC.

Dalla revisione finale della fase di progettazione emergono, sulla "*CHL.P*", i riscontri come indicati nel paragrafo 5.5 del presente Regolamento di Certificazione.

Questi elementi sono annotati sulle relative check-list ("*CHL.P*" e "*CHL.G*") e trasmessi dall'OdC al Referente o al Richiedente della certificazione e, qualora richiesto, a progettisti o altri soggetti da lui incaricati. Il Referente della certificazione ha la possibilità di fornire le eventuali evidenze mancanti, incomplete o necessarie alla risoluzione delle non conformità rilevate nelle tempistiche indicate dall'OdC.

A conclusione di tale fase corrisponde l'emissione di un "*Rapporto di Audit Finale in Fase di Progettazione (RdA.P-Fin)*", trasmesso dall'OdC al Richiedente e/o al Referente della certificazione, ed in copia al Soggetto gestore del processo di certificazione, che riassume gli esiti della revisione e che contiene:

- "*CHL.P*" compilata in base alle evidenze acquisite.
- "*CHL.G*" compilata con l'esito del punteggio attribuibile.

Si precisa che la revisione finale della fase di progettazione verrà eseguita dall'OdC una sola volta, così come una sola volta verrà eseguito l'eventuale successivo esame da parte dell'OdC delle eventuali evidenze mancanti, incomplete o necessarie alla risoluzione delle non conformità rilevate.

Si specifica che se al termine della revisione finale della fase di progettazione, saranno presenti non conformità emesse sulla base di un mancato soddisfacimento di un prerequisito obbligatorio per lo schema certificativo, il processo di Certificazione terminerà con esito negativo e la revisione finale in fase di realizzazione non avrà luogo.

In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione invierà apposita comunicazione al Richiedente e/o al Referente della certificazione, assieme alle evidenze raccolte (check list compilate).

È facoltà del Richiedente della certificazione presentare formale richiesta di appello e riesame degli esiti della valutazione al Soggetto gestore del processo di certificazione nei modi e nei tempi indicati nel paragrafo 10 del presente Regolamento di Certificazione.

E' fatto obbligo al Richiedente o Referente della certificazione segnalare le varianti effettuate nel corso dell'iter di Certificazione nei modi e nei tempi indicati nel paragrafo 5.8 del presente Regolamento di Certificazione.

Nel caso emerga la necessità di ripetere delle attività di revisione nella fase di progettazione, per cause non imputabili al Soggetto gestore del processo di certificazione o agli Organismi, il Richiedente della certificazione dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi, pena la chiusura negativa della Certificazione.

5.7 Revisione nella fase di realizzazione (cantiere)

La revisione della fase di realizzazione (cantiere) avviene attraverso l'utilizzo della "*Check-list di revisione nella fase di realizzazione (CHL.C)*", di seguito "*CHL.C*", consegnata al Richiedente della certificazione dal Soggetto gestore del processo di certificazione all'avvio dell'iter di certificazione ARCA.

L'auditing relativo alla revisione nella fase di realizzazione viene condotta dal Gruppo di Verifica Ispettivo (GVI) dell'OdC secondo un definito programma di audit, che prevede l'effettuazione di almeno n° 2 visite per attività di audit in sito ed una revisione finale in fase di realizzazione effettuata presso la sede dell'OdC.

Il programma delle visite si svolge secondo tempistiche concordate e pianificate tra l'OdC e il Richiedente e/o il Referente della certificazione, in relazione alle evidenze che l'OdC intende raccogliere e allo stato avanzamento lavori dell'opera in oggetto. Il Richiedente e/o il Referente della certificazione dovrà comunicare all'OdC le tempistiche di cantiere nelle quali programmare le visite di audit in sito. Tale comunicazione dovrà rispettare le seguenti tempistiche:

- Per la prima visita di audit in sito: almeno 5 gg lavorativi prima della data di inizio posa delle strutture lignee.
- Per la seconda visita di audit in sito: almeno 5 gg lavorativi prima della data di inizio posa impianti e finiture e comunque almeno 15 gg lavorativi prima della data di "fine lavori".

Ciascuna visita in sito realizzata dall'OdC è preceduta dalla comunicazione al Richiedente e/o al Referente della certificazione del "*Piano di Massima Audit (PRV-All.1.PdM)*" della visita (almeno 5 gg lavorativi prima della data concordata di visita), in relazione al quale il Richiedente e/o il Referente della certificazione deve fornire all'OdC l'eventuale richiesta di spostamento della data concordata, entro i tempi indicati nel medesimo piano (almeno 3 giorni lavorativi prima della data di visita concordata), pena la possibile richiesta di costi additivi per la riprogrammazione della visita in sito.

L'attività di auditing condotta dall'OdC ha quale scopo la raccolta delle evidenze documentali, fotografiche e dirette, utili alla verifica di conformità dell'opera ai prerequisiti e crediti scelti rispetto a quanto richiesto dalla "*CHL.C*". In tale ambito l'OdC potrà operare, a sua discrezione, anche ulteriori attività di verifica a campione in sito nel corso delle visite previste, che mirano a verificare la conformità della costruzione a quanto indicato nei documenti progettuali del Richiedente della certificazione e a quanto contenuto nei Regolamenti Tecnici ARCA applicabili.

Le modalità di campionamento in sito, delle verifiche dirette ad opera degli ispettori dell'OdC incaricato, sono eseguite secondo i seguenti principi generali:

1. Le verifiche sono effettuate e campionate tra gli elementi visibili all'atto della visita di audit in situ. L'ispettore del GVI predisporrà la documentazione fotografica di quanto verificato.
 - a. In caso non fosse visibile quanto richiesto a causa di un avanzamento del cantiere che non lo permettesse, il Richiedente della certificazione dovrà aver predisposto precedentemente alla visita in sito dell'OdC una documentazione fotografica esaustiva. A tal scopo il Referente interpellerà preventivamente l'OdC stesso per concordare le modalità di raccolta di tale documentazione.
 - b. In caso non fosse visibile quanto richiesto, perché ancora da realizzare, l'OdC dovrà chiedere ed accordarsi con il Referente della certificazione su modalità, numero e tipologia documentazione fotografica da predisporre.
2. L'OdC valuterà anche corrispondenza tipologica di massima del realizzato con quanto visibile in cantiere benché non esplicitato puntualmente nelle "CHL.C". In questo caso non si richiede documentazione fotografica a meno che non vi sia qualche non coerenza riscontrata. In tal caso, ovvero se in fase di auditing si verificano difformità macroscopiche, è facoltà dell'OdC richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato nelle "CHL.C", eventualmente secondo quanto disciplinato dal paragrafo 5.8 del presente Regolamento.
3. L'OdC può inoltre chiedere eventuali fotografie aggiuntive in caso di particolari costruttivi, impiantistici, tecnologici particolarmente interessanti e di rilievo per l'edificio in oggetto.

A seguito di ciascuna **visita per attività di Audit in sito** l'OdC compila il "*Verbale di chiusura Audit (PRV-All.2: VdA)*", che riassume sinteticamente quanto emerso. L'OdC consente al Richiedente di inviare eventuale documentazione integrativa non già consegnata agli ispettori dell'OdC all'atto dell'audit in sito, la quale dovrà essere inviata all'OdC entro 5 gg lavorativi dalla data della visita. L'OdC s'impegna a supportare il Richiedente qualora questi abbia necessità di avere chiarimenti circa i documenti richiesti.

Trascorso tale periodo l'OdC compila la "CHL.C" come indicato nel paragrafo 5.5 del presente Regolamento di Certificazione e la invia, entro 10 gg al Richiedente e/o al Referente della certificazione e, qualora richiesto, a progettisti o altri soggetti da lui incaricati. Il Referente della certificazione ha la possibilità di fornire le eventuali evidenze necessarie alla risoluzione delle non conformità rilevate, nelle tempistiche indicate dall'OdC.

Le rimanenti evidenze da raccogliere nella fase di realizzazione (cantiere) non oggetto delle visite ispettive, dovranno essere inviate all'OdC dal Referente della certificazione, indicativamente entro 20 giorni lavorativi dalla data di "fine lavori". L'OdC effettuerà quindi la **Revisione Finale in fase di realizzazione**. Sono fatti salvi i documenti tipici della "fine lavori" (quali collaudi, dichiarazioni di conformità degli impianti) le cui scadenze siano già previste dalla normativa applicabile.

Dalla revisione finale della fase di realizzazione emergono, sulla "CHL.C", i riscontri come indicati nel paragrafo 5.5 del presente Regolamento di Certificazione.

Questi elementi sono annotati sulle relative check-list ("CHL.C" e "CHL.G") e trasmessi dall'OdC al Referente o al Richiedente della certificazione e, qualora richiesto, a progettisti o altri soggetti da lui incaricati. Il Referente della certificazione ha la possibilità di fornire le eventuali evidenze mancanti, incomplete o necessarie alla risoluzione delle non conformità rilevate nelle tempistiche indicate dall'OdC.

La data di “fine lavori” prevista dovrà essere comunicata dal Referente del Richiedente al Soggetto gestore del processo di certificazione e all’OdC, all’ OdP incaricati, a seguito della 2a visita e comunque con un preavviso di 20 gg lavorativi rispetto alla data prevista, aggiornando tale comunicazione nel caso di dilazioni temporali della stessa. Qualora tali tempistiche non fossero rispettate dal Richiedente e la fornitura dei documenti utili per la Revisione Finale in fase di Costruzione dovesse protrarsi ingiustificatamente nel tempo rispetto all’effettiva esecuzione delle opere, è facoltà dell’OdC in accordo con il Soggetto gestore del processo di certificazione, comunicare al Referente del Richiedente una data limite per la raccolta della documentazione.

Successivamente a tale termine qualsiasi documento o evidenza presentata dal Richiedente e/o Referente della certificazione non verrà presa in considerazione dall’OdC per i fini del processo di Certificazione. Qualora la documentazione fornita dal Richiedente della certificazione non consenta all’OdC di effettuare i giudizi di conformità, questi saranno convertiti in giudizi non positivi.

A conclusione di tale fase corrisponde l’emissione di un “*Rapporto di Audit Finale in fase di Realizzazione (RdA.C-Fin)*”, trasmesso dall’OdC al Richiedente e/o al Referente della Certificazione ed in copia al Soggetto gestore del processo di certificazione, che riassume gli esiti della revisione e che contiene:

- “CHL.C” compilata in base alle evidenze acquisite.
- “CHL.G” compilata con l’esito del punteggio attribuibile.

Si specifica che se al termine della revisione finale della fase di realizzazione, saranno presenti non conformità emesse sulla base di un mancato soddisfacimento di un prerequisito obbligatorio per lo schema certificativo, il processo di Certificazione terminerà con esito negativo e la fase di revisione a costruzione ultimata e la Revisione Finale non avrà luogo.

In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione provvederà ad inviare apposita comunicazione al Richiedente e/o Referente della Certificazione assieme alle evidenze raccolte (Check list ARCA compilate).

È facoltà del Richiedente della certificazione presentare formale richiesta di appello e riesame degli esiti della valutazione al Soggetto gestore del processo di certificazione nei modi e nei tempi indicati nel paragrafo 10 del presente Regolamento di Certificazione.

E’ fatto obbligo al Richiedente e/o Referente della certificazione segnalare le varianti effettuate nel corso dell’iter di Certificazione nei modi e nei tempi indicati nel paragrafo 5.8 del presente Regolamento di Certificazione.

Nel caso emerga la necessità di ripetere le attività di verifica nella fase di realizzazione, per cause non imputabili al Soggetto gestore del processo di certificazione o agli Organismi, il Richiedente dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi, pena la chiusura negativa della Certificazione.

5.8 Varianti in corso d’opera

Qualora il Richiedente e/o Referente della certificazione decida di effettuare una variante durante l’iter certificativo, che abbia impatto sui requisiti dello schema ARCA oggetto di **precedente giudizio già attribuito** dall’OdC incaricato o dal Soggetto gestore del processo di certificazione, questa dovrà essere sottoposta ad una valutazione da parte dell’OdC incaricato o dal Soggetto gestore del processo di certificazione. Si specifica che il Soggetto gestore del processo di certificazione esprime giudizio di conformità per le sole specifiche IF.1 “Soluzioni innovative” e IF.3 “Certificazioni aggiuntive”, le altre sono di pertinenza dell’OdC incaricato.

In tal senso il Richiedente o Referente della Certificazione dovrà presentare una richiesta all'OdC, ed in conoscenza al Soggetto gestore del processo di certificazione, di revisione supplementare dei giudizi espressi rispetto alla variante apportata, entro le tempistiche sotto riportate ed entro 10 gg lavorativi fornire anche la documentazione necessaria per consentire le attività di revisione.

L'OdC definirà il nuovo eventuale programma delle verifiche supplementari in funzione dell'impatto delle varianti sui requisiti già oggetto di precedenti verifiche, da eseguire secondo il medesimo iter previsto per le fasi di progettazione e di realizzazione. Il Soggetto gestore del processo di certificazione e l'OdC decideranno in merito all'esecuzione di tali attività supplementari, ed a seguito di tali decisioni, il Soggetto gestore del processo di certificazione invierà al Richiedente e/o Referente della Certificazione l'indicazione dei costi inerenti alle nuove attività ispettive supplementari ritenute necessarie, le quali saranno totalmente a carico del Richiedente della certificazione.

Qualora il Richiedente della certificazione non intenda accettare le attività di auditing supplementari richieste, si verificherà una delle seguenti ipotesi:

- **Sono interessati prerequisites:** il processo di Certificazione terminerà con esito negativo.
- **Sono interessati crediti:** il processo di Certificazione potrà proseguire, ma i crediti non saranno assegnati.

In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione provvederà ad inviare apposita comunicazione al Richiedente o al Referente della certificazione da lui nominato. Si precisa che:

- Il Richiedente o Referente della certificazione dovrà presentare la richiesta di revisione supplementare per una variante progettuale effettuata durante la fase di revisione nella fase di progettazione dell'iter certificativo, comunque entro 15 gg lavorativi dalla data di "inizio lavori" del cantiere. Comunicazioni successive a tale termine pur essendo fortemente sconsigliate potranno comunque essere accettate. In questo caso il Richiedente della certificazione si riterrà informato delle possibili conseguenze sull'iter di Certificazione di una dilazione temporale dovuta alle attività supplementari richieste per il riesame del giudizio sui requisiti della "CHL.P" interessati dalla variante, già oggetto di precedente giudizio da parte dell'OdC o del Soggetto gestore del processo di certificazione.

Una variante progettuale riscontrata dal Soggetto gestore del processo di certificazione o dall'OdC e non segnalata da parte del Richiedente o del Referente della certificazione, può comportare il termine del processo di Certificazione con esito negativo.

In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione provvederà ad inviare apposita comunicazione al Richiedente, o Referente della certificazione da lui nominato.

- Il Richiedente o Referente della certificazione dovrà presentare la richiesta di revisione supplementare per una variante in corso d'opera effettuata durante la fase di revisione nella fase di realizzazione dell'iter certificativo, comunque entro 15 gg lavorativi dalla data di "fine lavori". Comunicazioni successive a tale termine pur essendo fortemente sconsigliate potranno comunque essere accettate. In questo caso il Richiedente della certificazione si riterrà comunque informato delle possibili conseguenze sull'iter di Certificazione di una dilazione temporale dovuta alle attività supplementari richieste per il riesame del giudizio sui requisiti della "CHL.C" interessati dalla variante, già oggetto di precedente giudizio da parte dell'OdC.

Variante significative apportate successivamente all'esecuzione dei Test in opera previsti dall'iter di Certificazione comporteranno il termine dell'iter di Certificazione con esito negativo, a meno che i test non vengano rieseguiti a carico del Richiedente e diano esito positivo. In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione provvederà ad inviare apposita comunicazione al Richiedente o Referente della certificazione da lui nominato.

È facoltà del Richiedente presentare formale richiesta di riesame degli esiti della valutazione al Soggetto gestore del processo di certificazione nei modi e nei tempi di seguito riportati nel paragrafo 10 del presente Regolamento di Certificazione.

5.9 Revisione a costruzione ultimata e Test in opera

Gli esiti della revisione a costruzione ultimata, con le relative evidenze associate, sono riportati nel “*Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)*” da parte dell’OdC incaricato. Le evidenze da presentare in questa fase, indicate ne “Documentazione da produrre” di ciascuna specifica, sono:

- Rapporto di prova dei test acustici (PT.4).
- Rapporto di prova dei test di permeabilità all’aria (PT.5).
- Assicurazione del cappotto (GE.3), se si persegue il relativo credito.
- Polizza assicurativa postuma decennale (GE.6), se si persegue la relativa specifica.
- Rapporto di prova sulla salubrità dell’edificio (IF.2), se si perseguono i relativi crediti.
- Relazione di output del software “LCA-ARCA” (IF.2), se si perseguono i relativi crediti.

Le evidenze raccolte e i giudizi formulati in questa fase vengono riportate nel “*Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)*”.

Si specifica che per tutti i progetti registrati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.3 del presente documento, a decorrere dal 01.11.2014 il “*Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)*” riporta l’esito delle attività ispettive per le specifiche di competenza dell’OdC con i relativi riscontri finali ottenuti. Le specifiche IF.1 “Soluzioni innovative” e IF.3 “Certificazioni aggiuntive” sono oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore del processo di certificazione.

TEST OBBLIGATORI (PREREQUISITI)

Particolare rilievo, in questa fase, assumono i **Test in opera** eseguiti dall’OdP e di seguito descritti. L’OdP incaricato fornisce un Piano di Massima dei Test in opera in funzione dei documenti di progetto aggiornati rispetto a quanto realizzato (as built). Si specifica che eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato dal Richiedente della certificazione all’avvio dell’iter di Certificazione verranno trattati come descritto nel paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione.

Il Richiedente o Referente della certificazione deve consegnare, al Soggetto gestore del processo di certificazione, almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio dei Test in opera i documenti aggiornati di cui paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione, o confermare che quelli consegnati precedentemente corrispondono a quanto realizzato (as built).

L’OdP incaricato interviene una volta comunicata la fine degli audit in situ da parte dell’OdC, una volta che il Richiedente o il Referente della certificazione ha comunicato la “fine lavori” e una volta che l’edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno è pronto per essere utilizzato; in particolare si raccomanda:

- Che vi sia acqua nelle tubazioni e nei sifoni.
- Che tutte le chiusure tecniche che dividono la parte climatizzata e non siano installate.
- Che l’eventuale impianto di ventilazione meccanica sia installato e pronto all’uso.

Entro 10gg lavorativi dalla data di effettuazione dei Test in opera, l’OdP rilascia la seguente documentazione all’OdC e al Soggetto gestore del processo di certificazione:

- A. Blower door test:
 - Rapporto di prova redatto in conformità al paragrafo 7 della norma UNI EN 13829 e ss.mm.
- B. Acustica:
 - Rapporto di prova redatto in conformità alla norma EN ISO 140-4 e ss.mm.
- C. “*PRP – RF - Report Finale delle Attività di Prova*”.

Gli stessi verranno inviati al Richiedente della Certificazione dal Soggetto gestore del processo di certificazione unitamente ai documenti indicati al paragrafo 5.12 del presente Regolamento di Certificazione. È facoltà del Referente o Richiedente della Certificazione richiedere copia dei rapporti di prova anticipatamente al Soggetto gestore del processo di certificazione.

Per l'esecuzione dei Test in opera, il Richiedente della certificazione e l'OdC accettano le risultanze dell'OdP incaricato dal Soggetto gestore del processo di certificazione. Si specifica infine che l'OdP incaricato dal Soggetto gestore del processo di certificazione per i Test in opera può non essere il medesimo per tutti quelli richiesti.

Si specifica che esiti negativi dei Test in opera per le specifiche PT.4 “Isolamento Acustico”, per il solo prerequisito A1, e PT.5 “Permeabilità all'aria dell'edificio o intervento (Blower door test)”, per il solo prerequisito A1, comportano la conclusione negativa dell'iter di Certificazione e il termine dell'iter stesso.

In tal caso il Soggetto gestore del processo di certificazione invierà apposita comunicazione al Richiedente o Referente della certificazione da lui nominato. È facoltà del Richiedente della certificazione presentare formale richiesta al Soggetto gestore del processo di certificazione per la ripetizione dei Test in opera secondo le modalità di seguito illustrate.

Le attività ed i costi per tale operazione di Test in opera supplementari saranno totalmente a carico del Richiedente della certificazione. Esse saranno comunicate dal Soggetto gestore del processo di certificazione, una volta definite in accordo all'OdP incaricato, che provvederà a realizzarle.

Qualora il Richiedente della certificazione non intenda accettare le attività di Test in opera supplementari richieste, il processo di Certificazione terminerà con esito negativo per la sola specifica PT.4 “Isolamento Acustico”, prerequisito A1, e/o PT.5 “Permeabilità all'aria dell'edificio o intervento (Blower door test)”, prerequisito A1.

Nel caso in cui il Richiedente della certificazione intenda richiedere appello e riesame sulla base dell'esito dei Test in opera, dovrà presentare richiesta al Soggetto gestore del processo di certificazione, secondo quanto disciplinato dai successivi paragrafi del presente Regolamento di Certificazione, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dei Rapporti di Prova da parte dell'OdP.

Nel caso emerga la necessità di ripetere le attività di Test in opera, per cause non imputabili al Soggetto gestore del processo di certificazione o agli Organismi, il Richiedente della certificazione dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi, pena la chiusura negativa della Certificazione.

Nel caso in cui il Richiedente o Referente della Certificazione voglia effettuare dei test antecedenti quelli finali di Certificazione, da parte del medesimo OdP, dovrà fare esplicita richiesta al Soggetto gestore del processo di certificazione, il quale, sentito l'OdP, comunicherà al Richiedente della certificazione le modalità e i costi.

Si specifica che l'eventuale esecuzione di tali test antecedenti quelli finali, seppur consigliata, non ha influenza sulla numerosità ed esecuzione di quelli finali, i quali dovranno essere comunque eseguiti ai fini certificativi.

TEST VOLONTARI (CREDITI)

I Test in opera volontari richiesti dalla specifica IF.2 “Salubrità e LCA”, per i crediti A1 e A2, sono dettagliati nel documento “Istruzioni per la verifica della qualità dell'aria indoor (IST-SI)” che è consegnato al Richiedente della certificazione, a richiesta, dal Soggetto gestore del processo di certificazione. Nel caso in cui il Richiedente della certificazione intenda perseguire tali crediti, dovrà richiedere al Soggetto gestore del processo di certificazione apposito preventivo in merito all'esecuzione dei suddetti Test in opera.

L'OdP incaricato fornisce un Piano di Massima dei Test in opera. L'OdP incaricato interviene una volta comunicata la fine degli audit in situ da parte dell'OdC, una volta che il Richiedente o il Referente della certificazione ha comunicato la “fine lavori” e una volta che l'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno è pronto per essere utilizzato e sono state eseguite le operazioni richieste nelle “Istruzioni per la verifica della qualità dell'aria indoor (IST-SI)”.

Tipicamente entro 20gg lavorativi dalla data di effettuazione dei Test in opera, l'OdP rilascia il Rapporto di prova al Referente o Richiedente della Certificazione, all'OdC e al Soggetto gestore del processo di certificazione.

Si specifica che esiti negativi dei Test in opera per la specifica IF.2 “Salubrità e LCA”, crediti A1 e A2, non comportano la conclusione negativa dell'iter di Certificazione, ma la non assegnazione dei punteggi associati.

A seguito della presente fase, se superata con esito positivo, verrà predisposto, dall'OdC, il “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione inserendo le evidenze raccolte per i requisiti applicabili alla presente fase.

5.10 Emissione del “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)”

Contestualmente alla Revisione finale verrà riesaminato dall'OdC lo stato del punteggio dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione in funzione dei requisiti soddisfatti, aggiornando la “CHL.G” in relazione ai documenti raccolti in fase a costruzione ultimata.

L'OdC emetterà quindi il “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione inserendo i documenti tipici della fase a costruzione ultimata ed indicati nel paragrafo 5.9 del presente Regolamento di Certificazione. Il “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)” richiama i riscontri dei precedenti verbali emessi:

- “Rapporto di Audit Finale in Fase di Progettazione (RdA.P-Fin)”
- “Rapporto di Audit Finale in fase di Realizzazione (RdA.C-Fin)”

La presenza di non conformità su Prerequisiti comporta la conclusione negativa dell'iter di Certificazione e il termine dell'iter stesso.

La presenza di non conformità sui Crediti non comporta la conclusione negativa dell'iter di Certificazione, ma la non assegnazione dei punteggi associati⁸.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione invierà apposita comunicazione dell'esito contenuto nel “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)” al Richiedente o Referente della certificazione da lui nominato.

Il “Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)” conclude le attività ispettive di verifica e di prova effettuate sull'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno oggetto di Certificazione ad opera degli Organismi incaricati.

È facoltà del Richiedente della certificazione presentare formale richiesta di appello e riesame degli esiti della valutazione al Soggetto gestore del processo di certificazione nei modi e nei tempi di seguito riportati nel paragrafo 10 del presente Regolamento di Certificazione.

⁸ Si ricorda che per ottenere la Certificazione ARCA è necessario soddisfare tutti i prerequisiti del Regolamento Tecnico ARCA applicabile e un set di crediti per ottenere il livello di Certificazione desiderato (per dettagli si rimanda al paragrafo 5.4 del presente Regolamento di Certificazione).

5.11 Emissione “*Certificato di Conformità (RT-CE)*”

L'iter di Certificazione si considera superato positivamente a seguito della decisione di rilascio della Certificazione secondo le modalità di seguito indicate.

L'emissione del “*Certificato di conformità (RT-CE)*” è subordinata alla consegna da parte del Referente della certificazione dei documenti indicati al paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione.

Nel caso in cui si perseguano le specifiche IF.1 “Soluzioni innovative” e IF.3 “Certificazioni aggiuntive” dovranno essere consegnate le evidenze richieste dal Soggetto gestore del processo di certificazione e necessarie a poter esprimere il giudizio di conformità ai requisiti.

A questo punto il Soggetto gestore del processo di certificazione può chiudere positivamente il documento “*Decisione Rilascio Certificazione (RC-DC)*” con tutti gli allegati richiesti ed aggiornare definitivamente la “*CHL.G*” assegnando il livello di Certificazione ARCA ottenuto.

Il “*Certificato di conformità (RT-CE)*” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno viene rilasciato dal Soggetto gestore del processo di certificazione per tutti i progetti registrati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.3 del presente documento, a decorrere dal 01.11.2014, a seguito della valutazione positiva del dossier, al fine di confermare che:

- La documentazione di fine iter richiamata al paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione sia stata correttamente consegnata.
- Le informazioni contenute nel “*Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)*” e nella documentazione allegata, in particolare le check-list “*CHL.P*”, “*CHL.C*” emesse dall'OdC, i “*Rapporti di prova*” emessi dall'OdP e la “*CHL.G*” emessa in forma aggiornata dallo stesso Soggetto gestore dal processo di certificazione, siano conformi ai requisiti dello schema ARCA.
- Le valutazioni degli ispettori siano coerenti con i criteri di valutazione del Regolamento Tecnico ARCA applicabile.

Ad esito positivo dell'istruttoria ed approvato il “*Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)*”, il Soggetto gestore del processo di certificazione invia al Richiedente della certificazione il “*Certificato di Conformità (RT-CE)*”, congiuntamente con la documentazione indicata al paragrafo 5.12 del presente Regolamento di Certificazione.

Per la compilazione dei dati da inserire nel “*Certificato di Conformità (RT-CE)*”, il Soggetto gestore del processo di certificazione invia al Richiedente o Referente della certificazione, il modello “*Raccolta dati per l'emissione del Certificato (RC-MO.10)*”, una volta ricevuta tutta la documentazione indicata nel paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione. Nel modello “*Raccolta dati per l'emissione del Certificato (RC-MO.10)*” verrà indicata la presenza di tali documenti.

La data di emissione del “*Certificato di Conformità (RT-CE)*” corrisponde alla data della decisione per il rilascio del certificato stesso, da parte del Soggetto gestore del processo di certificazione. La data di emissione dello stesso è successiva alla presentazione di tutti i documenti richiesti nel paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione. La data di decorrenza del “*Certificato di Conformità (RT-CE)*” corrisponde alla data di “fine lavori”, ovvero all'ultimazione dell'opera.

La decisione per la certificazione ed il rilascio del “*Certificato di Conformità (RT-CE)*” avvengono generalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei documenti indicati al paragrafo 3.2 del presente Regolamento di Certificazione e sopra richiamati.

5.12 Consegna attestati di certificazione

Al compimento positivo di tutto l'iter di Certificazione e a seguito del saldo dei pagamenti dovuti, l'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno potrà fregiarsi dei seguenti attestati rilasciati dai soggetti riportati tra parentesi:

- **“Targa” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno certificato** (emessa dal Soggetto gestore del processo di certificazione)
- **“Certificato di Conformità (RT-CE)”** (emesso dal Soggetto gestore del processo di certificazione per tutti i progetti registrati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.3 del presente documento, a decorrere dal 01.11.2014)
- **Il “Libretto dell'edificio”, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno ARCA**, composto dai seguenti documenti:
 - **“Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)”** (emesso dall'OdC).
 - **“CHL.P” e “CHL.C”**(emesse dall'OdC).
 - **“Rapporti di prova” dei test eseguiti in opera** (emessi dagli OdP).
 - **“CHL.G”** (emessa dal Soggetto gestore del processo di certificazione per tutti i progetti registrati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.3 del presente documento, a decorrere dal 01.11.2014).
 - **“Decisione Rilascio Certificazione (RC-DC)”**

Il **“Libretto dell'edificio”** viene predisposto dal Soggetto gestore del processo di certificazione ed inviato in formato cartaceo al Richiedente della certificazione, unitamente al **“Certificato di conformità (RT-CE)”**. La versione in formato file verrà inviata al Richiedente della certificazione e al Referente della certificazione.

La **“Targa”** dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno viene quindi inviata al Richiedente della certificazione dal Soggetto gestore del processo di certificazione una volta conclusosi positivamente l'iter certificativo.

Si sottolinea che il **“Certificato di Conformità (RT-CE)”**, il **“Rapporto Finale di Verifica (RT-RF)”** e la **“Targa”** dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, sono validi fino a quando non vengano modificati i requisiti e le prestazioni necessarie ad ottenere la Certificazione. Ogni 10 anni, dalla data di decorrenza della relativa Certificazione, dovranno essere ripetuti i Test in opera e la verifica di mantenimento dei requisiti e delle prestazioni certificate, anche attraverso la verifica dell'esecuzione della manutenzione prevista, secondo le modalità definite da ARCA, al fine di mantenere in essere la Certificazione ARCA.

6. RICERTIFICAZIONI, AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI

6.1 Ri-certificazioni

Qualora il Richiedente della certificazione, o il proprietario dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, decida di modificare l'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno una volta certificato, e le modifiche siano tali da mutarne requisiti e prestazioni in base alle quali è stato certificato, ne deve dare comunicazione scritta al Soggetto gestore del processo di certificazione.

La Certificazione perderà efficacia *tout court* ove i requisiti previsti dal Regolamento Tecnico ARCA applicabile e dal presente Regolamento di Certificazione, vengano meno a seguito delle modifiche apportate.

Nel caso in cui sia richiesta una ricertificazione dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno a seguito della perdita di validità della Certificazione, il Soggetto gestore del processo di certificazione deciderà in merito all'esecuzione delle attività necessarie per la ricertificazione.

A seguito di tali decisioni, verrà definito il nuovo programma delle verifiche e dei Test in opera da eseguire secondo l'iter previsto per le fasi di progettazione e di realizzazione.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione invierà i costi inerenti le nuove attività ispettive. Nel caso in cui il Richiedente della certificazione non accetti quanto proposto l'iter di ricertificazione non avrà inizio.

6.2 Aggiornamenti e Chiarimenti

Trentino Sviluppo si riserva il diritto di introdurre nei Regolamenti Tecnici ARCA e nel Regolamento di Certificazione ARCA delle modifiche specifiche in caso di aggiornamenti tecnici e/o derivanti da innovazioni tecnologiche e/o normative, inerenti lo scopo ed il campo di applicazione del Regolamento Tecnico medesimo.

Le validità, ovvero entrata in vigore, ritiro e sostituzione, dei Regolamenti Tecnici ARCA sono disponibili nel sito **www.arcacert.com**. Le modifiche eventualmente introdotte si applicheranno a tutto il processo di Certificazione, qualora registrato in data posteriore alla data di entrata in vigore di predette modifiche. Nel caso il processo di Certificazione sia già stato registrato, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.3 del presente documento, è comunque facoltà del Richiedente la Certificazione esigere che la Certificazione sia effettuata nei termini del Regolamento Tecnico ARCA rinnovato anziché nei termini di quello previgente. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto al Soggetto gestore del processo di certificazione, specificando di quale revisione del Regolamento Tecnico ARCA applicabile o di quali chiarimenti si richiede l'applicazione. Le condizioni economiche della Certificazione potranno nel caso essere riviste d'intesa tra le parti, senza che il Richiedente della certificazione abbia nulla a che pretendere in tal senso rispetto a quanto specificato nel Contratto in essere tra le parti.

Tale processo si conclude con un'integrazione del contratto in essere tra le parti nel quale si esplicita quale revisione del Regolamento Tecnico o quali chiarimenti verranno applicati all'iter avviato e gli eventuali costi aggiuntivi associati.

Aggiornamenti e chiarimenti sono disponibili come segue:

- Per i Regolamenti Tecnici ARCA: sono liberamente scaricabili dal sito **www.arcacert.com**, dove sono riportate le posizioni ufficiali di interpretazione ed aggiornamento dei requisiti di Certificazione ARCA per i diversi schemi disponibili.
- Regolamento di Certificazione ARCA: liberamente scaricabile dal sito **www.arcacert.com** presente aggiornato all'ultima revisione approvata.

Per quanto concerne i terzi già certificati, il Soggetto gestore del processo di certificazione e Trentino Sviluppo non possono essere comunque ritenuti responsabili di un qualsivoglia danno derivante dalle modifiche e dagli aggiornamenti del sistema di Certificazione introdotti nei termini di cui al presente paragrafo.

Sul sito **www.arcacert.com** sono liberamente scaricabili i chiarimenti ai Regolamenti Tecnici ARCA. Gli stessi devono essere considerati e valutati dal Richiedente o Referente della certificazione, in quanto sono considerati parte integrante dei Regolamenti Tecnici ARCA.

7. CONDIZIONI D'USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il Richiedente della certificazione può esporre il “*Certificato di conformità (RT-CE)*” nella propria sede e sulla propria documentazione secondo le modalità prescritte dal “*Regolamento d'uso e disciplinare tecnico del marchio*” liberamente scaricabile dal sito **www.arcacert.com**. Ad ogni modo si ricorda che la comunicazione della Certificazione può essere fatta solo se associata allo specifico edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno certificato.

La “*Targa*” può essere apposta solo sull'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno certificato, secondo quanto stabilito dal “*Regolamento d'uso e disciplinare tecnico del marchio*” liberamente scaricabile dal sito **www.arcacert.com**.

La Certificazione non può essere in alcun modo utilizzata per attestare la conformità di altri edifici, interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno diversi da quello certificato. Il “*Certificato di conformità (RT-CE)*” e la “*Targa*” dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno si riferiscono solo ed esclusivamente al singolo edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno certificato, non ai modelli costruttivi né al Richiedente della certificazione o al proprietario dell'immobile certificato e pertanto vengono trasferiti con il trasferimento della proprietà dell'immobile certificato.

Il Richiedente della certificazione non deve usare il “*Certificato di conformità (RT-CE)*” e/o la “*Targa*” in modo da falsare lo scopo della Certificazione stessa, o ingannare il consumatore.

8. SEGRETO PROFESSIONALE

Salvo obblighi legali e regolamenti degli Organismi, le informazioni ottenute sia dai dipendenti che dai collaboratori esterni del Soggetto gestore del processo di certificazione sono trattate con riserbo e segreto professionale e non saranno divulgate se non a seguito del consenso scritto da parte del Richiedente della certificazione.

Ad ogni funzione operante nel processo di Certificazione viene fatta sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza.

Il Soggetto gestore del processo di certificazione si impegna a mantenere aggiornate e disponibili al pubblico (sul sito **www.arcacert.com**) le informazioni riguardanti i certificati e le targhe emesse, nonché i progetti in fase di Certificazione, secondo il consenso rilasciato dal Richiedente della certificazione.

9. COSTI

Il Richiedente della certificazione deve stipulare un accordo contrattuale scritto con il Soggetto gestore del processo di certificazione per il rilascio della stessa.

Le informazioni sui costi per la Certificazione sono disponibili presso il Soggetto gestore del processo di certificazione e/o nel sito **www.arcacert.com**.

Si evidenzia che il processo di Certificazione inizierà esclusivamente nel momento in cui tutti i documenti necessari saranno stati correttamente inviati e i pagamenti dovuti saranno stati effettuati e verificati. I pagamenti per l'avvio dell'iter di Certificazione non sono restituibili.

Gli importi della Certificazione devono essere saldati secondo le modalità indicate nel “*Contratto di Certificazione (RC-MO.3)*” emesso dal Soggetto gestore del processo di certificazione per ogni richiesta di certificazione. Di regola gli importi devono essere saldati anticipatamente secondo lo stato avanzamento del processo certificativo.

Nel caso in cui il Richiedente della certificazione richieda formalmente il riesame degli esiti della valutazione espressa, al fine di poter dimostrare il raggiungimento di crediti o prerequisiti precedentemente non raggiunti, il Soggetto gestore del processo di certificazione gli comunicherà i costi associati, nel caso in cui il

Richiedente della certificazione non accetti l'offerta entro 10 giorni lavorativi l'attività di riesame non avrà luogo e si procederà nella formulazione del giudizio espresso con le evidenze raccolte.

10. APPELLO

Nel caso in cui il Richiedente della certificazione non condivida l'eventuale giudizio negativo potrà richiedere un riesame del giudizio, presentando formale richiesta di appello al Soggetto gestore del processo di certificazione, entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla data della comunicazione di termine dell'iter di Certificazione formulata dal Soggetto gestore del processo di certificazione.

Tale richiesta sarà presa in considerazione soltanto laddove il Richiedente della certificazione possa dimostrare la sussistenza di un errore di fatto riguardante le valutazioni tecniche effettuate motivandone nel merito l'istanza.

In questo caso il Soggetto gestore del processo di certificazione chiederà all'eventuale Organismo interessato, il riesame del processo di Certificazione nelle parti contestate. Nel caso in cui, a seguito del riesame svolto, l'Organismo motivi formalmente la conferma dei giudizi espressi, l'appello verrà rigettato dal Soggetto gestore del processo di certificazione.

Le specifiche tecniche contenute nei Regolamenti Tecnici ARCA applicabili possono intervenire in ambiti regolamentati e/o normati, ma è fatta salva ogni previsione di legge e/o subordinata, di cui dovranno avere cura i preposti (progettisti e/o produttore dell'edificio, intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno) d'intesa, ove necessario, con gli OdC e/o con gli OdP.

11. FORO COMPETENTE

Ogni rapporto tra le parti sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente accordo sarà di esclusiva competenza del foro di Rovereto (TN).

